

# **BVGer D-791/2025 vom 15. Januar 2025**

Bundesverwaltungsgericht, 2025-01-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-791\\_2025\\_d20250115](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-791_2025_d20250115)

FR: TAF D-791/2025 du 15 janvier 2025

IT: TAF D-791/2025 del 15 gennaio 2025

## **Regeste**

Esecuzione dell'allontanamento | Esecuzione dell'allontanamento; decisione della SEM del 15 gennaio 2025

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

### **E. 1.2**

Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

### **E. 2.1**

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

### **E. 2.2**

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

### **E. 3**

Sebbene il patrocinatore non lo abbia specificato espressamente nelle conclusioni, i motivi di ricorso adottati nell'impugnativa vertono unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che il Tribunale limiterà il proprio esame ai punti 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata.

### **E. 4**

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti

(cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).

D-791/2025 Pagina 7

### **E. 5.1**

Nella decisione impugnata, la SEM ha innanzitutto ritenuto inverosimili le allegazioni del ricorrente concernenti la propria identità e la propria data di nascita poiché nella fattispecie, non sarebbero emersi indizi concreti tali da mettere in dubbio l'affidabilità del documento d'identità rilasciato in Pakistan. Inoltre, la valutazione complessiva degli atti di causa non consentirebbe di giungere a conclusioni differenti. Dapprima l'autorità inferiore ha rilevato che il ricorrente ha prodotto unicamente una fotocopia del suo passaporto afgano, sostenendo che l'originale si troverebbe in Pakistan, presso la propria famiglia, e che non gli sarebbe stato possibile spedirlo in quanto (...) non effettuerebbe l'invio di tali documenti. Tuttavia, durante il verbale PA RMNA, egli ha depositato l'originale della propria tazkera propria tramite (...). Confrontato su tale incongruenza, l'interessato si sarebbe contraddetto, affermando che avrebbe potuto farsi spedire "senza alcun problema" il passaporto, malgrado in precedenza avesse dichiarato l'impossibilità di tale spedizione. La SEM ha sottolineato altresì che il ricorrente non ha fornito alcuna documentazione atta a corroborare le sue allegazioni circa il presunto rifiuto da parte di (...) di spedire il suo passaporto afgano, pure avendo egli stesso affermato di aver preso contatto con tale società. Proseguendo con la disamina, il ricorrente non sarebbe stato in grado di circostanziare o dettagliare per quale motivo, dalla documentazione presente agli atti, fosse emerso come lo stesso sia in possesso di un passaporto pakistano, dal quale si evince un'identità diversa in merito al suo nome, cognome e età. A tale riguardo, egli ha semplicemente dichiarato: "Io in realtà sono un afgano e quando siamo andati in Pakistan, ci siamo procurati dei documenti per venire qui" e, ulteriormente sollecitato, si sarebbe limitato ad affermare: "Perché in Pakistan non c'è la legge, puoi procurarti qualsiasi documento lì e io ero un atleta e quando sono andato in Pakistan ho procurato questi documenti lì" (cfr. atto della SEM n. 13/13, par. 1.04, pag. 3). L'interessato non ha tuttavia indicato chi gli avrebbe procurato tale documento né le circostanze specifiche in cui ne sarebbe venuto in possesso. In merito al passaporto pakistano, egli ha inoltre affermato: "Sì, questo è un documento originale, come ho detto prima in Pakistan si possono fare queste cose e quando ci siamo trasferiti in Pakistan io non avevo dei documenti e quindi li ho dovuti fare lì", indicando, secondo la SEM, che il passaporto pakistano fosse autentico (cfr. atto della SEM n. 13/13, par. 1.04, pag. 3). Per quanto attiene alla sua data di nascita dichiarata il ricorrente ha affermato di essere nato il (...), specificando di esserne a conoscenza perché: "c'è scritto nella mia tazkera" (cfr. atto della SEM n. 13/13, par. 1.04, pag. 3). In relazione alla diversa data di nascita riportata sul passaporto pakistano egli avrebbe fornito spiegazioni vaghe, affermando: "Questo perché un'altra persona mi ha procurato questo

D-791/2025 Pagina 8 documento, ma questa non è la data esatta della mia nascita" senza tuttavia fornire ulteriori chiarimenti (cfr. atto della SEM n. 13/13, par. 1.04, pag. 3).

Altresì, a fronte di ulteriori quesiti posti dall'interrogante in merito al motivo – se come a suo dire in Pakistan non vi "sarebbero state delle leggi" – egli non avrebbe potuto fornire i dati dichiarati e ritenuti veritieri, l'interessato ha addotto due motivazioni differenti ovvero: "Perché questo passaporto era intestato ad un'altra persona e non potevo inserire la mia data di nascita. Poi se inserivo la mia data di nascita visto che ero molto piccolo non potevo

partecipare alle gare perché, come ho detto prima, io sono un atleta e partecipavo alle gare (...)” (cfr. atto della SEM n. 13/13, par. 1.04, pag. 4). A tal proposito la SEM evidenzia come anche la risposta fornita dall’interessato in merito alla questione delle impronte digitali pre- senti su un passaporto che – secondo quanto affermato – non sarebbe stato intestato a lui, il ricorrente si è limitato a dichiarare: “io non so queste cose, è stato quel pakistano che ha fatto tutto” (cfr. atto della SEM n. 13/13, par. 1.04, pag. 4). A quanto già rilevato, la SEM aggiunge che lo stesso ricorrente avrebbe dichiarato che il passaporto sarebbe un documento ori- ginale, elemento che, a suo dire, comproverebbe il fatto che esso sia stato ottenuto regolarmente, anche in ragione del rilascio delle impronte digitali da parte dell’interessato, come da egli stesso dichiarato. In effetti, proprio grazie al suddetto documento, il richiedente ha presentato richiesta per un visto (...) presso l’Ambasciata (...) in Pakistan, ottenendo il visto e potendo così raggiungere D.\_\_\_\_\_, prima di dichiarare di aver smarrito il passa- porto (...). Proseguendo con la disamina, e tenuto conto delle censure sol- levate nella risposta al diritto di essere sentito, in particolare con riferimento alla presunta identità principale del ricorrente quale cittadino pakistano, l’autorità inferiore ha dapprima esaminato la doglianza relativa al supposto rifiuto da parte di (...) di spedire il passaporto afgano in originale. In pro- posito, essa osserva come nella guida online di (...) in Pakistan, detto ser- vizio prevede non solo la spedizione di tale documentazione, ma anche la possibilità di estendere la copertura e il risarcimento oltre la possibilità stan- dard di (...) descritta nei loro termini e condizioni grazie alla quale, in caso di perdita totale o parziale di una spedizione di documenti, verrebbe corri- sposto un indennizzo fisso indipendentemente dal costo di sostituzione del documento. Per tali ragioni, la SEM ritiene non sia plausibile che il corriere di (...) Pakistan si sia rifiutato di spedire il passaporto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente. Ulteriore elemento che minerebbe la cre- dibilità del ricorrente riguarderebbe le sue dichiarazioni nella risposta al di- ritto di essere sentito ove ha dichiarato che della spedizione si sarebbero occupati i suoi genitori e che lui non avrebbe conosciuto i dettagli, mentre in sede di PA RMNA egli ha affermato di aver parlato lui direttamente con la (...). Proseguendo un’ulteriore censura sollevata nella risposta al diritto

D-791/2025 Pagina 9 di essere sentito riguarda l’affermazione secondo cui il ricorrente sarebbe stato costretto a ottenere il passaporto pakistano per recarsi all’estero, al fine di poter disputare gare di (...), corrispondendo una somma di denaro a una persona che avrebbe inserito dei dati falsi nel documento. La rappre- sentanza legale dell’interessato ha sostenuto che ottenere la cittadinanza pakistana richiederebbe una procedura articolata, accessibile unicamente a persone non minorenni che abbiano risieduto nel territorio pakistano per almeno dodici mesi continuativi immediatamente precedenti la domanda e, cumulativamente, per almeno sette anni – ovvero per non meno di quattro anni secondo altre disposizioni – rendendo così impossibile l’emissione re- golare del passaporto pakistano in favore del ricorrente. Inoltre neppure la sua presunta attività sportiva (...) avrebbe potuto costituire un fattore rile- vante, dal momento che lo Stato pakistano non supporterebbe in alcun modo tale attività e che il ricorrente, allo stato attuale, non risulterebbe af- filiato ad alcuna squadra. In merito a tali affermazioni l’autorità inferiore ha replicato indicando tre modalità previste dalla legislazione pakistana per l’ottenimento della cittadinanza, ritenendo che esse avrebbero potuto es- sere perseguite anche dal ricorrente (cfr. decisione impugnata del 15 gen- naio 2025, pag. 6 e 7). Ulteriore elemento che la SEM sottolinea è sul fatto che il suo “essere sportivo (...)” non avrebbe potuto aiutare l’interessato in quanto, lo Stato pakistano non avrebbe supportato la sua attività in alcun

modo ed egli non farebbe, ad oggi, parte di alcuna squadra. In sede di prima audizione, alla precisa domanda mirata a comprendere dove si trovasse il ricorrente nelle foto da egli depositate agli atti, quest'ultimo ha affermato: "In alcune mi trovavo in Afghanistan e in altre in Pakistan", dimostrando in questo modo che egli avrebbe potuto prendere parte a delle competizioni (...) anche in Pakistan ma, a maggiore ragione, proprio in una squadra pakistana, di cui avrebbe fatto parte, come da egli stesso confermato, e meglio nella squadra di "E. \_\_\_\_\_, era una squadra normale" (cfr. atto della SEM n. 13/13, par. 9.01, pag. 12). A ulteriore conferma della sua identità pakistana, l'autorità di prime cure evidenzia l'iscrizione del ricorrente – con l'identità pakistana – al sito ufficiale "(...)", dove figura come partecipante all'(...) in data (...) e (...). A questo proposito nulla muterebbe l'email trasmessa dall'(...), in merito alla cittadinanza pakistana dell'interessato. Ulteriore indizio a sostegno della sua identità pakistana sarebbe costituito dal fatto che il passaporto pakistano è stato verificato e controllato dalle autorità dell'Ambasciata (...) presente in Pakistan, le quali gli hanno rilasciato un visto valido per l'ingresso in D. \_\_\_\_\_. Inoltre, sulla base delle stesse dichiarazioni rese dall'interessato, risulterebbe che egli avrebbe vissuto in Pakistan per (...) anni, durante i quali avrebbe potuto praticare (...), frequentare corsi di formazione, svolgere un'attività lavorativa e, infine, raggiungere la Svizzera. Inoltre, in Pakistan, risiede la sua

D-791/2025 Pagina 10 intera famiglia. A titolo abbondanziale, la SEM osserva come la tazkara depositata in originale nulla muterebbe alla presente analisi, ritenuto che all'interno delle amministrazioni afgane la corruzione sarebbe molto diffusa e che esisterebbe un mercato nero per la compravendita di documenti.

### **E. 5.2**

Un ulteriore argomento della decisione impugnata concerne il fatto che in sede di audizione l'interessato ha affermato che, in caso di ritorno in Pakistan egli sarebbe a rischio di arresto e di imprigionamento. La SEM non è di tale avviso, ritenendo che simili allegazioni siano emerse in maniera tardiva, poiché formulate soltanto a seguito della rilettura del verbale d'audizione, senza che vi sia stata una giustificazione plausibile per tale ritardo. In proposito, l'interessato ha motivato tale omissione affermando genericamente di essere "piccolo" e di aver avuto "tanto stress". Secondo l'autorità inferiore, tali giustificazioni appaiono generiche, stereotipate e, in definitiva, prive di rilievo, anche alla luce del fatto che nel corso dell'audizione, il ricorrente ha affermato di stare bene e non ha mostrato alcun segno di turbamento o di disagio psicologico, rispondendo con tranquillità alle domande poste. Altresì, alla richiesta di spiegazioni circa il rischio paventato in caso di ritorno in Pakistan, l'interessato ha dichiarato unicamente: "Perché in precedenza è capitato che una persona non sia più tornata e ha creato problemi a lui e alla sua famiglia". A mente dell'autorità inferiore tali affermazioni risulterebbero del tutto generiche, convenzionali e per altro del tutto ipotetiche.

### **E. 5.3**

Infine, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero i criteri posti dall'art. 3 LASi in quanto in sede di prima audizione egli ha affermato di aver lasciato l'Afghanistan, così come tante altre persone, a causa della guerra e dell'insicurezza ivi presenti, rispettivamente poiché non aveva un futuro e non avrebbe potuto studiare. Altresì, sarebbe pure espatriato dal Pakistan, siccome non vi sarebbe in tale luogo sicurezza poiché vi sarebbero sempre degli attentati e poiché lo stesso non avrebbe avuto un futuro in detta Nazione. Inoltre,

appartenendo all'etnia (...) egli sarebbe oppresso e avrebbe più problemi in Pakistan. Oltre a ciò, ha indicato di non aver potuto lavorare in quest'ultimo Paese e di volere un futuro migliore per poter studiare e fare sport. La SEM osserva, tuttavia, che dalle dichiarazioni e dagli atti non emerge alcun elemento atto a dimostrare l'esistenza di una persecuzione individuale o collettiva ai danni dell'interessato. Egli non avrebbe mai avuto problemi di sorta né con le autorità afgane, né con quelle pakistane, né con terze persone in detti Paesi. Non risulterebbero, inoltre, contatti o coinvolgimenti con i talebani. Di conseguenza, i motivi addotti dal ricorrente riferiti alla guerra e l'insicurezza, così come i problemi economici presenti in Afghanistan e in Pakistan sarebbero la conseguenza

D-791/2025 Pagina 11 della situazione generale vigente in detti Paesi e dunque non sarebbero pertinenti in materia d'asilo. Anche quanto dichiarato dal ricorrente in merito alla mancanza di sostegno da parte dello Stato pakistano nei confronti degli atleti non troverebbe riscontro nei fatti. Egli ha infatti potuto gareggiare (...) proprio in Pakistan, rappresentando tale Stato anche in D. \_\_\_\_\_. Le sue allegazioni, dunque, non solo non risultano supportate da elementi oggettivi, ma appaiono contraddette dagli stessi fatti da lui narrati. A ciò l'autorità inferiore aggiunge come quanto allegato in tal senso neppure configuri un motivo d'asilo di cui all'art. 3 LAsi e risulta dunque non pertinente. Infine, per quanto attiene all'etnia (...) e per quanto concerne la questione di una persecuzione collettiva di persone di etnia (...) la SEM enuncia la prassi costante e giurisprudenza del Tribunale in merito giungendo alla conclusione che all'interessato nulla è occorso in Pakistan, ancor meno a causa della sua etnia e, pertanto, le sue allegazioni non risultano pertinenti per giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi.

#### **E. 5.4**

Il ricorrente, dal canto suo, contesta le conclusioni a cui è giunta l'autorità di prime cure. Egli ha innanzitutto trasmesso nuovi mezzi di prova a supporto della propria identità afgana, in particolare il passaporto afgano in originale, nonché le tazkera della madre, del padre e dei suoi fratelli. Inoltre, per quanto concerne i mezzi di prova già prodotti durante la procedura di prima istanza, egli sostiene l'autorità inferiore abbia qualificato la tazkera del padre (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: MdP della SEM] n. 003/2] erroneamente, in quanto non si tratterebbe della tazkera, bensì della carta d'identità del padre. Proseguendo, l'interessato sostiene come l'identità che l'autorità inferiore ha ritenuto deriverebbe esclusivamente dal sistema CS-VIS e che il passaporto pakistano originale di per sé, non risulta agli atti. Egli ha altresì prodotto un'e-mail trasmessa dall' "(...)", nella quale si confermerebbe la verosimiglianza delle proprie dichiarazioni. A suo giudizio, tali elementi confermerebbero la verosimiglianza delle proprie dichiarazioni. Oltre al passaporto afgano, sono disponibili l'originale della tazkera del ricorrente e numerosi documenti di identità della sua famiglia, in parte originali e in parti in copia, mentre il passaporto pakistano non è disponibile. Il ricorrente non contesta la validità del passaporto pakistano, ritenuto che la validità dello stesso sia stata verificata dall'Am-basciata (...) al momento del rilascio del visto, tuttavia egli ritiene contraria la questione a sapere se poteva o meno ottenere un passaporto pakistano. A suo dire, si tratterebbe quindi di due passaporti formalmente autentici. Proseguendo con la disamina, il ricorrente ritiene che la domanda d'asilo sia stata rigettata essenzialmente per la mancata presentazione del passaporto afgano originale, circostanza che – alla luce dei nuovi mezzi

D-791/2025 Pagina 12 di prova – sarebbe infondata. Inoltre, in merito alla plausibilità dell’ottenimento illegale di un passaporto pakistano tramite corruzione il ricorrente riporta, come già fatto nel parere, degli articoli di quotidiani riportanti notizie concernenti la diffusione di passaporti pakistani ottenuti illegalmente tramite corruzione (cfr. ricorso del 6 febbraio 2025, pag. 6). Alla luce di tali notizie e delle informazioni sul tale Paese, l’ipotesi della naturalizzazione in Pakistan sarebbe poco verosimile, specialmente considerata la condizione precaria dei rifugiati. Tale ipotesi sarebbe inoltre smentita dai documenti di identità suoi e della sua famiglia. Altresì, l’interessato sostiene di aver fornito dichiarazioni coerenti, convincenti e prive di contraddizioni quanto alla propria identità. Egli ha dichiarato fin dall’inizio di essere afgano e di aver ottenuto i documenti pakistani per recarsi in D.\_\_\_\_\_, aggiungendo che nel suddetto Paese sarebbe possibile procurarsi ogni tipo di documento tramite corruzione. Ha inoltre fornito correttamente la propria età, e dettagli sui genitori e sui fratelli. Aggiunge infine che la propria lingua madre sia il (...) e che tutte le audizioni nel corso del procedimento d’asilo si sono svolte in tale lingua, la quale non sarebbe una lingua nazionale del Pakistan e sarebbe diffusa principalmente tra i rifugiati afgani nel suddetto Paese. Tale approccio costituirebbe un ulteriore indizio a favore della cittadinanza afgana del ricorrente.

### **E. 5.5**

Con risposta del 20 febbraio 2025 la SEM ha preso posizione in merito al ricorso del 6 febbraio 2025. Dapprima l’autorità inferiore ha ribadito che il ricorrente ha posseduto un passaporto pakistano, con il quale ha chiesto e ottenuto un visto per recarsi in D.\_\_\_\_\_. Ciò dimostrerebbe, secondo l’autorità inferiore, che la cittadinanza pakistana sia quella da ritenersi valida. Sulla presunta errata qualificazione del MdP della SEM n. 003/2, essa sostiene come il documento in questione sarebbe la tazkera in formato biometrico, meglio nota come “e-tazkera”, e afferma di non aver mai messo in dubbio la sua attendibilità. Quanto al passaporto afgano originale trasmesso al Tribunale, nonché la tazkera afgana della madre, del padre e dei fratelli trasmesse in originale ha rilevato dapprima come il passaporto afgano sarebbe stato emesso in data (...), dunque (...) mesi prima dell’espatrio del ricorrente. La SEM ritiene che il suo ottenimento parrebbe finalizzato al presentare domanda d’asilo in Svizzera, visto il poco lasso di tempo trascorso dalla data di emissione del documento e il momento dell’espatrio. Il passaporto pakistano, invece, risulta ottenuto (...) prima, a conferma del fatto che il ricorrente avrebbe prioritizzato quella cittadinanza. Il fatto che anche i suoi famigliari detengano documenti afgani non avrebbe alcuna incidenza. La SEM rinvia anche alla decisione impugnata per quanto espresso in merito alla corruzione molto diffusa all’interno delle amministrazioni afgane, ciò che faciliterebbe l’emissione da parte delle

D-791/2025 Pagina 13 autorità di documenti materialmente autentici, ma il cui contenuto è falsificato. Per quanto attiene alla lettera del presidente della “(...)”, l’autorità di prime cure sostiene come la stessa configuri un mero documento di parte, per altro redatto su precisa richiesta del ricorrente e che, in ogni caso, il fatto che quest’ultimo possa aver presenziato a diversi eventi (...) con l’identità afgana da lui indicata, nulla muterebbe al fatto che lo stesso possiede la cittadinanza pakistana e che egli avrebbe gareggiato per quest’ultimo Paese mediante l’identità pakistana summenzionata. La SEM sottolinea che l’identità principale è registrata sulla base di documenti ufficiali, e che – in caso di dubbi – si privilegia quella con maggiore probabilità di correttezza. Nel caso concreto, avendo ottenuto un visto con il passaporto pakistano, gareggiato in rappresentanza di tale Paese,

studiato, vissuto e avendo la famiglia residente in Pakistan, quest'ultima identità risulterebbe preponderante. La presentazione dei documenti dei famigliari, nonché del passaporto afgano, non muterebbe tale valutazione. Inoltre, il fatto che il ricorrente parli (...) non escluderebbe la cittadinanza pakistana, giacché lo stesso parlerebbe anche (...) e avrebbe vissuto in Pakistan per diversi anni. Proseguendo, secondo la SEM, l'argomentazione ricorsuale secondo cui il passaporto pakistano sarebbe stato ottenuto solo per recarsi in D.\_\_\_\_\_ sarebbe smentita dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, che ha affermato: "Sì, questo è un documento originale, come ho detto prima in Pakistan si possono fare queste cose e quando ci siamo trasferiti in Pakistan io non avevo dei documenti e quindi li ho dovuti fare". A mente dell'autorità inferiore, insistere sull'identità afgana secondo il passaporto che risulterebbe essere stato richiesto all'unico scopo di poter addurre di essere un cittadino afgano, al fine di ricevere l'ammissione provvisoria, e sminuire così l'ottenimento del passaporto pakistano che per altro risulta essere autentico e, pertanto, giuridicamente valido, al fine di poter aggirare in questo modo la procedura in materia d'asilo, configurerebbe un abuso di diritto. Ammettere tale impostazione, a mente dell'autorità inferiore, significherebbe legittimare la possibilità di farsi rilasciare un passaporto da uno Stato qualsiasi per impedire un allontanamento, creando un precedente incompatibile con i principi di giustizia e di equità in materia d'asilo. Inoltre, la SEM sarebbe stupita dal fatto che l'unico argomento censurato in sede di ricorso sia proprio la nazionalità e l'identità del ricorrente e ciò al solo scopo di eludere, a suo dire, le disposizioni circa l'ammissibilità e l'esigibilità dell'allontanamento e che, nel medesimo, non si sarebbe spesa alcuna parola circa i motivi d'asilo allegati dal ricorrente.

#### **E. 5.6**

Per il tramite della replica trasmessa in data 12 marzo 2025 il ricorrente si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni. Dapprima, per quanto attiene alla classificazione del MdP della SEM n. 003/2, egli

D-791/2025 Pagina 14 concorda con l'autorità inferiore nella misura in cui le carte d'identità afgane nel formato internazionale standard sono comunemente denominate "e-tazkara". Tuttavia egli osserva come l'autorità precedente abbia comunque classificato erroneamente il mezzo di prova denominandolo tazkera sia nella decisione impugnata, sia nell'elenco delle prove. Quanto al rilascio recente del passaporto afgano, non contesta tale circostanza, ma sostiene che non può essere posta a pregiudizio dell'autenticità del documento. Le sue dichiarazioni infatti, sarebbero supportate da molteplici mezzi di prova. Inoltre, egli censura pure quanto affermato in merito al rilascio del passaporto pakistano avvenuto in data (...). Infatti, egli sostiene che l'organizzazione di un visto richiede molto tempo e che quindi sarebbe plausibile che il ricorrente avrebbe già deciso nell'(...) di lasciare il Pakistan, ma che l'organizzazione (illegale) del viaggio e del visto abbia richiesto del tempo. Altresì, la presa di posizione dell'autorità inferiore non sarebbe comprensibile nella misura in cui si esprime in merito ai documenti d'identità dei familiari del ricorrente in quanto questi non modificherebbero il fatto che l'interessato abbia ottenuto un passaporto pakistano autentico e sia quindi cittadino pakistano. I documenti d'identità afgani sarebbero ottenibili tramite corruzione, cosicché sarebbero formalmente autentici, ma falsi nel contenuto. Egli sostiene che nel caso in esame si dovrebbe presumere l'esistenza di due passaporti formalmente autentici che attestano due identità completamente diverse, non sarebbe quindi possibile che entrambi siano corretti nel contenuto e legalmente attribuibili al ricorrente. Le identità si escluderebbero a vicenda e occorrerebbe verificare quale delle

due identità sia credibile ai sensi dell'art. 7 LAsi o più probabile secondo le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati del 25 settembre 2020 (LPD, RS 235.1). Inoltre, non sarebbe possibile contraddire, in linea di principio, l'affermazione della SEM secondo cui i documenti d'identità afgani possano essere stati ottenuti tramite atti di corruzione. Tuttavia, egli sostiene che nel ricorso è stato argomentato e dimostrato in modo dettagliato che ciò vale anche per i documenti di identità pakistani. Di conseguenza, entrambi i passaporti potrebbero essere stati ottenuti mediante corruzione. Egli pertanto sostiene che, in una valutazione complessiva delle circostanze, come richiesto dall'art. 7 LAsi, devono essere presi in considerazione tutti i mezzi di prova, nonché le argomentazioni addotte dal ricorrente in occasione delle sue audizioni. Altresì, egli sostiene come l'autorità inferiore abbia più volte, nella sua presa di posizione, riconosciuto l'autenticità dei documenti d'identità dei familiari del ricorrente, queste ultime correlate con l'identità dell'interessato. Inoltre, le indicazioni contenute nel passaporto afgano del ricorrente coinciderebbero con i documenti di identità dei suoi familiari. Pertanto se i documenti d'identità dei familiari sono considerati autentici nella forma e nel contenuto, anche l'identità del ricorrente

D-791/2025 Pagina 15 dovrebbe essere considerata credibile. Proseguendo il ricorrente si duole del fatto che, secondo la SEM, la sua identità sarebbe anche confermata dal fatto che egli abbia partecipato in gare (...) con la sua identità pakistana. Infatti, è indiscusso che lo stesso si sia spacciato per un (...) pakistano e avrebbe così ottenuto con l'inganno un visto per D.\_\_\_\_\_ presso l'Ambasciata (...) a E.\_\_\_\_\_. Non dovrebbe pertanto sorprendere che il ricorrente abbia partecipato ad alcune gare (...) anche per il Pakistan in quanto, al contrario, non gli sarebbe stato concesso il visto per gareggiare in D.\_\_\_\_\_, perché i dati forniti dallo stesso nella procedura di ottenimento del visto vengono naturalmente confrontati con le liste di partenza della gara in questione. A ciò aggiunge che pure l'argomento secondo cui solo in fase ricorsuale il ricorrente avrebbe affermato di non avere il diritto al passaporto pakistano e di averlo acquisito illegalmente allo scopo di ottenere il visto per D.\_\_\_\_\_ sarebbe palesemente contraria agli atti. Infatti, egli ha dichiarato sin dalla prima audizione PA RMNA di essere in realtà cittadino afgano e di aver ottenuto il passaporto solo allo scopo di recarsi in D.\_\_\_\_\_. Inoltre, su richiesta egli ha precisato immediatamente che in Pakistan "non esiste la legge" e che quindi sarebbe possibile procurarsi tutti i documenti possibili. Ha anche affermato di non aver presentato alcuna domanda di passaporto, ma che un pakistano glielo avrebbe procurato con un nome da lui scelto (cfr. atto della SEM n. 13/13, par 1.04, pag. 3). Le dichiarazioni dell'interessato su questo punto dovrebbero essere intese chiaramente nel senso che egli si è procurato il passaporto illegalmente. Il fatto che il passaporto sia "originale" nulla muterebbe nel caso concreto. Inoltre, l'autorità inferiore lascerebbe intendere nella presa di posizione di voler interpretare intenzionalmente in modo errato il ricorrente. Le dichiarazioni dello stesso sono chiare, tenendo anche conto del fatto che egli è minorenne (o almeno molto giovane) e ha un basso livello di istruzione. Altresì, le dichiarazioni su un presunto abuso di diritto non avrebbero alcun fondamento fattuale e giuridico. Infatti, egli sostiene come presentare una domanda di asilo in svizzera come cittadino afgano sia perfettamente legale e legittimo. Il fatto che nella procedura d'asilo alcune circostanze siano controverse – come nel caso in esame la cittadinanza – è anch'esso conforme alla natura della procedura. Altresì, mal si comprenderebbe per quale motivo l'autorità ritenga che nel caso in esame sussista il pericolo di un precedente in quanto la stessa avrebbe dovuto solo chiarire e stabilire la cittadinanza del ricorrente. Inoltre, nella procedura di prima istanza, l'autorità precedente

avrebbe potuto richiedere un'ulteriore verifica dell'origine del ricorrente mediante una perizia LINGUA. Pertanto alla luce di una valutazione globale dei criteri usuali per la credibilità del ricorrente secondo l'art. 7 LAsi, sarebbero soddisfatti.

D-791/2025 Pagina 16

## **E. 6**

Dapprima, per quanto attiene alla richiesta cautelare di modifica della data di nascita registrata nel sistema d'informazione SIMIC, si rileva che, statuendo questo Tribunale nel merito della vertenza, quest'ultima risulta essere inammissibile. Può infatti essere tema della procedura ricorsuale unicamente quanto già trattato dinanzi all'autorità inferiore (cfr. DTF 136 II 457 consid. 4.2, sentenza del Tribunale A-1239/2012 del 18 dicembre 2013 consid. 1.3). In specie, nel dispositivo della decisione avversata non vi è alcun riferimento a tale punto posto in questione. Il Tribunale rileva inoltre come lo stesso ricorrente abbia più volte sollecitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito alla suddetta modifica, ciò che non è avvenuto. Pertanto, vista la competenza funzionale dell'autorità inferiore, il Tribunale non è competente per esprimersi in merito alla presente vertenza nell'ambito di questa procedura di ricorso (cfr. THOMAS FLÜCKIGER, in: Waldmann/Krauskopf (ed.), Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2023, n. 14 segg., pag. 151 segg. ad art. 7 PA; sentenza del Tribunale D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 1.3). Per i motivi suesposti e visti i considerandi che seguiranno, la domanda cautelare del 24 aprile 2025 risulta inammissibile.

## **E. 7.1**

Nel suo gravame l'interessato censura un accertamento inesatto e incompleto dei fatti e una violazione del diritto di essere sentito, poiché non spetterebbe al Tribunale amministrativo federale, in qualità di unica istanza di ricorso, accertare in modo completo i fatti rilevanti ai fini del diritto, in particolare per quanto attiene l'acquisizione di nuovi documenti originali trasmessi con il ricorso.

## **E. 7.2**

Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridicamente rilevanti ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e

D-791/2025 Pagina 17 relativi riferimenti; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.).

## **E. 7.3**

Il Tribunale osserva come su tale questione l'interessato – come d'altronde pure l'autorità resistente nelle sue prese di posizione – si è potuto esprimere compiutamente in fase ricorsuale. Egli ha potuto impugnare con piena conoscenza di causa la decisione dell'autorità inferiore e contestare, ove il caso, la stessa. Altresì, ha potuto esprimersi in maniera copiosa durante l'istruttoria. Ne discende che il Tribunale non ritiene di dover annullare la decisione dell'autorità di prime cure per accertamento incompleto dei fatti determinanti, in quanto la violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, risulta in ogni caso essere stato sanato nella procedura ricorsuale.

#### **E. 7.4**

Pertanto, la censura formale va respinta.

#### **E. 8.1**

Per il Tribunale si tratta anzitutto di determinare se il ricorrente abbia o meno reso verosimile la sua identità, in casu la sua cittadinanza afghana nonché le sue generalità (nome, cognome e data di nascita).

#### **E. 8.2**

In primo luogo, si osserva che è il richiedente asilo che deve stabilire la sua identità – la cui nozione è regolamentata all'art. 1a lett. a dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) – ed in particolare la prova della cittadinanza, in quanto componente dell'identità, soggiace ad un apprezzamento di verosimiglianza giusta i criteri di cui all'art. 7 LAsi (cfr. DTAF 2020 VI/6 consid. 9.5; sentenze del Tribunale D-1952/2020 del 23 marzo 2022 consid. 5.4 con ulteriore riferimento citato, D-6286/2019 del 30 giugno 2020 consid. 3.3 con altri rif. cit.; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 8 consid. 3). Differentemente dai casi di inganno sull'identità ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, laddove la prova dello stesso spetta all'autorità di prima istanza (cfr. sentenza del Tribunale D-3074/2015 del 17 maggio 2017 consid. 3.2 e riferimenti citati), l'onere incombe all'insorgente (cfr. sentenza D-1952/2020 consid. 5.4 con rif. cit.; per maggiori sviluppi DTAF 2019 I/6 consid. 5.1–5.4).

#### **E. 8.3**

Inoltre, sebbene nelle procedure d'asilo ■ così come nelle altre procedure di natura amministrativa ■ si applichi il principio inquisitorio (cfr. supra, consid. 7.2), tale massima non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione non sia in

D-791/2025 Pagina 18 grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Se la parte rifiuta di dare il proprio contributo al chiarimento della fattispecie per ciò che ci si può ragionevolmente attendere da essa, l'autorità può tenerne conto a suo sfavore nell'apprezzamento delle prove e, in determinate circostanze, può esimersi dall'indagare ulteriormente (cfr. per maggiori sviluppi DTF 130 II 482 consid. 3.2; DTAF 2015/1 consid. 4.2 e seg.; sentenza del Tribunale federale 2A.669/2005 del 10 maggio 2006 consid. 3.5.2).

#### **E. 9.1**

Nel caso in narrativa il Tribunale non ritiene vi siano degli indizi preponderanti che facciano dubitare delle conclusioni a cui l'autorità inferiore è giunta nella decisione impugnata.

### **E. 9.2**

In primo luogo si osserva che il ricorrente ha ottenuto il passaporto pakistano formalmente autentico e rilasciato (...) prima dell'ingresso in D. \_\_\_\_\_, con il quale ha presentato domanda di visto presso l'Ambasciata (...) a E. \_\_\_\_\_ come si evince dall'estratto CS-VIS agli atti (cfr. atto della SEM n. 8/1). A seguito del controllo positivo effettuato dalle autorità consolari, il passaporto è stato riconosciuto come valido ed egli ha ottenuto il visto tramite il quale ha potuto recarsi in D. \_\_\_\_\_ con l'identità di A. \_\_\_\_\_, nato l'(...) a G. \_\_\_\_\_, Pakistan. Il Tribunale ritiene che le giustificazioni apportate dal ricorrente, ovvero di essere afgano e di aver ottenuto tale documento in quanto in Pakistan sarebbe possibile procurarsi qualsiasi documento, non risultano convincenti. Infatti, come giustamente riportato nella decisione impugnata, egli non è riuscito a circostanziare o dettagliare come avrebbe ottenuto tale documento. Si è limitato ad affermare che: "In Pakistan non c'è la legge, puoi procurarti qualsiasi documento lì e io ero un atleta e quando sono andato in Pakistan ho procurato questi documenti lì" (cfr. atto della SEM n. 13/13, par. 1.04, pag. 3). Inoltre, egli stesso ha confermato che il passaporto pakistano fosse originale nel corso dell'audizione PA RMNA (cfr. atto della SEM n. 13/13, par. 1.04, pag. 3). Vaga, stereotipata e priva di dettaglio risulta anche la dichiarazione secondo cui egli non avrebbe fatto richiesta per un passaporto, ma che nel suddetto Paese vi era una persona pakistana che gli avrebbe potuto preparare tale documento (cfr. atto della SEM n. 13/13, par. 1.04, pag. 3). A ciò si aggiunge che a domanda dell'interrogante su come fosse possibile che il ricorrente avesse fornito le sue impronte digitali per un passaporto che non era lui intestato egli ha dato una risposta vaga affermando: "Io non so queste cose, è stato quel pakistano che ha fatto tutto" (cfr. atto della SEM n. 13/13, par. 1.05, pag. 4). Tale affermazione risulta poco convincente al Tribunale tenuto conto che, alla domanda precedente, lo stesso

D-791/2025 Pagina 19 abbia affermato che il passaporto sarebbe stato intestato ad un'altra persona ed egli non avrebbe potuto inserire la propria data di nascita, salvo poi poter inserire le proprie impronte digitali (cfr. atto della SEM n. 13/13, par. 1.05, pag. 4).

### **E. 9.3**

In secondo luogo, da quanto dichiarato dal ricorrente lo stesso ha vissuto in Pakistan (...), dove ha seguito una formazione, ha lavorato e ha partecipato a competizioni (...) in rappresentanza del suddetto Paese. Infatti, come rettamente osservato nella decisione impugnata e nei successivi scritti, egli ha partecipato secondo la sua identità pakistana all'(...) in data (...) e il (...), secondo il sito "(...)" nel quale viene anche specificata la stessa data di nascita presente sul passaporto, perso curiosamente (...) una volta giunto in D. \_\_\_\_\_ (cfr. <[...]> consultato da ultimo il 15 maggio 2025). A ciò nulla muta la lettera prodotta dal ricorrente da parte della "(...)" la quale peraltro, non contiene alcun indizio a sostegno della sua presunta identità afgana e non specifica neppure a quali eventi egli avrebbe partecipato per la stessa (...).

### **E. 9.4**

Ulteriore elemento a favore dell'identità pakistana del ricorrente risulta anche la data di rilascio di entrambi i passaporti. Il passaporto afgano da lui presentato infatti è stato

emesso il (...), ovvero (...) prima del suo espat- trio. Mentre il passaporto pakistano, come rilevato dai riscontri dattiloscopi- ci, è stato ottenuto il (...), quasi (...) prima del suo espatrio. Lo stesso ricorrente ha affermato di aver richiesto il visto per recarsi in D. \_\_\_\_\_ al fine di poter partecipare ad una gara (...), pertanto mal si comprende per quale motivo, proprio a ridosso di tale viaggio, egli abbia ottenuto anche un passaporto afgghano, mentre per recarsi (...) abbia ottenuto un visto con un passaporto pakistano. Altresì, in merito all'argomento secondo cui l'interes- sato, in quanto presunto profugo afgghano, non avrebbe potuto ottenere le- galmente un passaporto pakistano, si osserva che, pur potendosi porre in- terrogativi sulla regolarità della procedura di rilascio, tale circostanza non è sufficiente, di per sé, ad inficiare la validità di tale documento. Per altro il ricorrente non ha apportato alcun elemento concreto a dimostrazione della falsificazione sostanziale del contenuto o una contraffazione materiale del suo passaporto pakistano.

### **E. 9.5**

Si osserva infine per quanto attiene l'elemento linguistico, ovvero che il ricorrente parli (...) come lingua madre, pur potendo costituire un indizio accessorio, non è in grado, da solo, di sovvertire l'insieme degli elementi oggettivi e documentali che confermano la titolarità dell'identità pakistana da parte del ricorrente.

D-791/2025 Pagina 20

### **E. 10**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art.

### **E. 11**

Per quanto attiene alle condizioni previste dall'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20), si rileva che il ricorrente non ha reso verosimile la propria identità afgghana. Inoltre, nel gravame, l'unica censura sollevata concerne l'asserita inesigibilità e/o inammissibilità del rinvio verso l'Afghanistan, fondata esclusivamente su tale identità. Alla luce del fatto che l'identità afgghana non è stata ritenuta attendibile, e non essendo state sollevate altre obiezioni rispetto all'esigibilità e l'ammissibilità dell'allontanamento verso il Pakistan, il Tribunale si esime dall'esaminare ulteriormente tale assunto e rinvia ai pertinenti e corretti considerandi contenuti nella decisione dell'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, p.to III, pag. 12 e segg.).

### **E. 12**

In esito, non essendo l'autorità inferiore incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), il ricorso deve essere respinto e la decisione avversata confermata.

### **E. 13**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il giudice dell'istruzione accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria totale dell'insorgente, con decisione

incidentale del 12 febbraio 2025, nonché che dagli atti non risulta un cambiamento della situazione finanziaria del ricorrente, egli è dispensato dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

#### **E. 13.1**

Per quanto riguarda l'indennità di patrocinio, per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.- e per i rappresentanti professionali che non sono avvocati invece tra i CHF 100.- ed i CHF 150.- (art. 12 in relazione all'art. 10 cpv. 2 TS-TAF); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF).

#### **E. 13.2**

Nel caso in narrativa, con decisione incidentale del 12 febbraio 2025 il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione del gratuito patrocinio formulata nel ricorso dell'insorgente, nominando l'MLaw Gianluca Schläginhaufen quale patrocinatore d'ufficio dello stesso.

#### **E. 13.3**

Con nota d'onorario trasmessa con replica del 12 marzo 2025, il rappresentante legale ha postulato il riconoscimento di un'indennità totale di CHF 2'630.-, corrispondente a 10 ore di attività ad una tariffa oraria di CHF 250.- oltre che CHF 90.- a titolo di spese di traduzione e CHF 40.- per spese di fotocopiatura e di porto (cfr. atto TAF n. 6). Tale nota non comprende il dispendio orario per la stesura dell'istanza di richiesta di misure cautelari trasmessa in data 24 aprile 2025.

#### **E. 13.4**

Innanzitutto, la tariffa oraria applicata dal patrocinatore non rientra nei limiti considerati per i mandatari professionali che non beneficiano di un brevetto d'avvocato, ed è quindi da ricondurre a CHF 150.- all'ora. Per il resto il tempo indicato per lo svolgimento del mandato appare appropriato.

#### **E. 13.5**

L'onorario per patrocinio d'ufficio può quindi essere complessivamente fissato in CHF 1'500.- a cui vanno ad aggiungersi CHF 130.- per spese di traduzione, fotocopiatura e di porto per un totale di CHF 1'630.-, a carico del Tribunale, che dovrà essere corrisposto al patrocinatore d'ufficio senza ulteriore importo IVA in quanto non soggetto all'imposta sul valore aggiunto.

#### **E. 14**

cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 11. Per quanto attiene alle condizioni previste dall'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), si rileva che il ricorrente non ha reso verosimile la propria identità afghana. Inoltre, nel gravame, l'unica censura sollevata concerne l'asserita inesigibilità e/o inammissibilità del rinvio verso l'Afghanistan, fondata esclusivamente su tale identità. Alla luce del fatto che l'identità afghana non è stata ritenuta attendibile, e non essendo state sollevate altre obiezioni rispetto all'esigibilità e l'ammissibilità dell'allontanamento verso il Pakistan, il Tribunale si esime dall'esaminare ulteriormente tale assunto e rinvia ai pertinenti e corretti considerandi contenuti nella decisione dell'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, p.to III, pag. 12

e segg.). 12. In esito, non essendo l'autorità inferiore incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), il ricorso deve essere respinto e la decisione av- versata confermata. 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non- ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il giudice dell'istruzione accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria totale dell'insorgente, con decisione incidentale del 12 febbraio 2025, nonché che dagli atti non risulta un cambiamento della situazione finanziaria del ricorrente, egli è di- spensato dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 13.1 Per quanto riguarda l'indennità di patrocinio, per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria

D-791/2025 Pagina 21 per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.– ed i CHF 220.– e per i rappresentanti professionali che non sono avvocati invece tra i CHF 100.– ed i CHF 150.– (art. 12 in relazione all'art. 10 cpv. 2 TS-TAF); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). 13.2 Nel caso in narrativa, con decisione incidentale del 12 febbraio 2025 il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione del gratuito patrocinio for- mulata nel ricorso dell'insorgente, nominando l'MLaw Gianluca Schlagin- haufen quale patrocinatore d'ufficio dello stesso. 13.3 Con nota d'onorario trasmessa con replica del 12 marzo 2025, il rap- presentante legale ha postulato il riconoscimento di un'indennità totale di CHF 2'630.–, corrispondente a 10 ore di attività ad una tariffa oraria di CHF 250.– oltre che CHF 90.– a titolo di spese di traduzione e CHF 40.– per spese di fotocopiatura e di porto (cfr. atto TAF n. 6). Tale nota non com- prende il dispendio orario per la stesura dell'istanza di richiesta di misure cautelari trasmessa in data 24 aprile 2025. 13.4 Innanzitutto, la tariffa oraria applicata dal patrocinatore non rientra nei limiti considerati per i mandatari professionali che non beneficiano di un brevetto d'avvocato, ed è quindi da ricondurre a CHF 150.– all'ora. Per il resto il tempo indicato per lo svolgimento del mandato appare appropriato. 13.5 L'onorario per patrocinio d'ufficio può quindi essere complessiva- mente fissato in CHF 1'500.– a cui vanno ad aggiungersi CHF 130.– per spese di traduzione, fotocopiatura e di porto per un totale di CHF 1'630.–, a carico del Tribunale, che dovrà essere corrisposto al patrocinatore d'uffi- cio senza ulteriore importo IVA in quanto non soggetto all'imposta sul va- lore aggiunto.

D-791/2025 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:  
1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Al patrocinatore d'ufficio è accordato un onorario di CHF 1'630.– a carico della cassa del Tribunale. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Sara Miljanovic

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.